



Deliberaz. n. 199 /2013/ PAR

REPUBBLICA ITALIANA

Canino (VT)

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

nella Camera di Consiglio del 3 settembre 2013

composta dai seguenti magistrati:

Ignazio Faso

Presidente

Maria Luisa Romano

Consigliere

Rosalba Di Giulio

Consigliere relatore

Maria Teresa D'Urso

Primo Referendario

Donatella Scandurra

Primo Referendario

Elena Papa

Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le leggi 21 marzo 1953, n.161 e 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte;

VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131 e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTA la Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.14/2000 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificato con successive deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, nonché da ultimo con deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante il T.U. delle

leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la L. 4 marzo 2009, n. 15;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante "Pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite in sede di controllo, del 17 novembre 2010, n. 54;

VISTO il decreto n.1 del 2011, con il quale il Presidente ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione Regionale di Controllo per il Lazio;

CONSIDERATA la richiesta di parere in materia di contenimento delle spese del personale, formulata dal Sindaco del Comune di Canino con nota n.7544 del 12/07/13, acquisita al protocollo della Sezione con il n.5371 in data 15/07/13 ed integrata con nota n.7641 del 16/07/13, protocollata col n.5415 del 16/07/13;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 42 del 9 agosto 2013, con cui la Sezione Controllo per il Lazio è stata convocata in data odierna per l'esame collegiale della questione consultiva;

UDITO, in camera di consiglio, il relatore Consigliere Dr. ssa Rosalba Di Giulio;

PREMESSO

Con nota indicata in epigrafe, direttamente inoltrata a questa Sezione, il Sindaco del Comune di Canino ha formulato richiesta di parere, ai sensi dell'art.7, comma 8, della L. 131 del 2003, chiedendo delucidazioni riguardo all'applicazione dell'art.1, comma 557 della L. n.296/06 e successive modifiche ed integrazioni in materia di contenimento della spesa di personale.

Il Sindaco deduce a tal fine che, a cagione della cessazione di una convenzione che consentiva la gestione associata della funzione di segreteria fra tre comuni (tra i quali Canino), frutto di unilaterale recesso esercitato da uno dei Comuni diverso dall'Ente richiedente, quest'ultimo verrebbe di fatto a vedersi addossare la retribuzione del Segretario Comunale per intero, essendo Comune Capofila ex delib n.150/1999 dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali. Chiede se il conseguente incremento della spesa di personale oltre i limiti indicati dall'art.1, comma 557 della L. n.296/06 possa ritenersi giustificato dal rispetto delle altre norme vigenti che vietano al Sindaco di rimuovere il Segretario Comunale al di fuori dei casi in cui il medesimo abbia commesso gravi inadempienze. Chiede, inoltre, se l'Ente possa "imporre al proprio personale il servizio convenzionato su più Enti".

CONSIDERATO

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono investite, dall'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, del potere di rendere pareri, ma l'esercizio della funzione consultiva è subordinato

alla previa verifica in concreto della sussistenza di due requisiti di ammissibilità: sotto il profilo soggettivo deve sussistere la legittimazione dell'organo richiedente, che deve essere il legale rappresentante di uno degli enti previsti dalla L. n.131 del 2003, tra cui rientra senz'altro il Comune quale ente locale e, sotto il profilo oggettivo, il quesito prospettato deve riguardare la materia della contabilità pubblica.

Nella specie, **in relazione al profilo soggettivo**, la richiesta di parere, seppure non inoltrata per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) ma direttamente dal Comune di Canino, è da ritenere ammissibile, in conformità al costante orientamento di questa Sezione, in quanto presentata a firma del Sindaco *pro-tempore*, soggetto legittimato ad esprimere la volontà e ad impegnare l'ente locale verso l'esterno (art. 50 TUEL).

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere presentata è del pari ammissibile, avendo per oggetto un quesito di carattere generale e riguardante l'interpretazione e l'applicazione di norme (l'art.1, comma 557, della L. n.296/06 e successive modifiche ed integrazioni) finalizzate al contenimento della spesa pubblica di personale e dunque senz'altro rientranti nella materia della contabilità pubblica.

Quanto al quesito ermeneutico posto, il Collegio ritiene che in relazione all'art. 1, comma 557, della L.296/2006 (L.F. 2007), un primo *distinguo* sia stato effettuato dalle Sezioni Riunite di questa Corte, che -con la Delibera n.27/2011- hanno precisato che la voce

“spesa di personale”, quando è riferita all’obiettivo di contenimento basato sul raffronto con la spesa corrente, deve tenere conto di tutte le componenti, siano esse incluse o escluse dall’art.1, co.557, della L.296/2006 (L.F. 2007), disposizione che, invece, considera la spesa di personale rispetto alla spesa storica.

Si richiama per completezza la recentissima deliberazione emanata in funzione di nomofilachia dalla Sezione delle Autonomie (del n. 17/SEZAUT/2013/QMIG depositata il 26 luglio 2013) riguardante l’analogo caso della utilizzazione di un Segretario Comunale in regime di convenzione tra tre Comuni.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Basilicata n.51/2013/SRCBAL/QMIG del 28 marzo 2013, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“L’onnicomprendività della nozione spesa di personale, da intendere ai fini del rapporto strutturale tra la spesa di personale e la spesa corrente, ex all’art. 76, comma 6 del d.l. 112/2008, convertito dalla legge n.133/2008, importa che nel caso dell’utilizzo del segretario in convenzione, la spesa imputata all’ente capofila deve essere calcolata in virtù del rapporto organico che intercorre con l’ente di appartenenza, considerando l’intero importo”.

In conclusione, considerato che la stipula della convenzione ha la *ratio* di incentivare la riduzione della spesa del personale anche ai fini di garantire il rispetto della normativa oggetto di interpretazione, ne consegue che le vicende modificative o estintive del rapporto

convenzionale non esimono l'Ente dal rispetto dei vincoli di legge posti dall'art. 1, comma 557, della L.296/2006 (L.F. 2007), anche considerato che il Comune richiedente supera i 5.000 abitanti.

Seppure dunque l'Ente è tenuto a farsi carico in via transitoria dell'incremento della spesa del personale occasionalmente conseguente al recesso di altro Comune dalla convenzione avente per oggetto l'esercizio delle funzioni di Segretario Comunale -non potendo tale evenienza condurre alla risoluzione del rapporto lavorativo- detto incremento non potrà poi costituire parametro di riferimento per il computo della spesa di personale negli esercizi successivi, che dovrà comunque essere ridotta in modo da essere ricondotta nell'alveo fisiologico del rispetto dell'art.1 comma 557, della L.296/2006.

Quanto al quesito se l'Ente possa imporre al proprio personale il servizio convenzionato su più Enti, esso è da ritenere inammissibile, rientrando nell'ambito delle scelte discrezionali di politica gestionale facenti capo all'Amministrazione, cui incomberà peraltro il dovere di adottare tutte le misure che riterrà necessarie a neutralizzare –anche con politiche compensative- gli effetti negativi delle evenienze negativamente incidenti sul computo della spesa di personale di cui è stata tenuta a farsi carico in modo imprevedibile.

P.Q.M.

**La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti
per il Lazio rende il parere nei termini suindicati.**

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del
Dirigente del Servizio di Supporto, al Comune di Canino.

Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 3
settembre 2013.

Il Consigliere Relatore

Il Presidente

(f.to Rosalba Di Giulio)

(f.to Ignazio Faso)

Depositata in Segreteria in Roma, il 27 settembre 2013

Il Responsabile del Servizio di Supporto

f.to Chiara Samarelli